



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
vista la subordinata richiesta di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex
art 14 ter ss legge 3/2012;
visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.

OSSERVA

Il ricorrente _____ ha proposto in data 7
gennaio 2020 domanda per l'ammissione alla procedura di accordo di composizione della
crisi ex art 7 e ss legge 3/2012 richiedendo, in caso di mancato raggiungimento della
prescritta maggioranza del 60% del ceto creditorio, la conversione della procedura ed
ammissione a quella di liquidazione del patrimonio.

Preso atto del mancato raggiungimento della maggioranza di legge ha proposto la
conversione della procedura con la liquidazione ex art 14 ter legge 3/2012.

In considerazione del ritenuto silenzio legis dell'articolo 14 quater legge richiamata in
relazione alla invocata conversione, il Giudice pro tempore ha sollevato questione di
legittimità costituzionale risulta con sentenza di inammissibilità del giorno 8.04.2021
(pubblicata in GU il 14.04.2021) nella quale la Consulta ha ritenuto ammissibile la domanda
subordinata di conversione della procedura in liquidazione del patrimonio, con conseguente
potere del Giudice di disporre nel senso richiesto in ipotesi di mancato raggiungimento delle
maggioranze di legge.

Con ricorso in riassunzione _____ ha invocato la conversione e
il Giudice delegato, con provvedimento del 25 giugno 2021, ha chiesto di dettagliare se
l'istante avesse già fruito degli effetti delle disposizioni di cui al capo I della legge sul
sovraindebitamento.

Con note per l'udienza del 21 settembre 2021, rinviata ai fini della integrazione del
contraddittorio al 19.10.2021, l'istante ha rappresentato la esistenza dei requisiti di
ammissibilità ex art 14 ter legge 3/2012. In particolare:

- quanto al requisito di perdurante squilibrio ha evidenziato la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 13/2017 nei confronti del medesimo
e gli esigui redditi rispetto ai debiti scaduti;
- quanto alla completezza della documentazione ha ricostruito la situazione economica e patrimoniale;
- non ha fatto accesso ai procedimenti disciplinati dalla legge 3/2012 nei 5 anni anteriori;
- in relazione alla assenza di atti in frode, a ragione della pronuncia emessa dal Tribunale di Lanciano nel RG 1263/2019 che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita del 21 dicembre 2017 (nei confronti di
, ha rappresentato l'implicita abrogazione del disposto dell'articolo 14 quinquies legge 3/12 per effetto della introduzione, ad opera della legge 176/2020, all'articolo 14 decies infra della possibilità di prosecuzione da parte del liquidatore delle azioni per la dichiarazione di inefficacia ove pendenti.

OSSERVA

Esaminata la documentazione in atti,

ritenuto che non possono ritenersi esauriti gli effetti delle disposizioni del CAPO I essendo la conversione da accordo a procedura di liquidazione possibile unicamente a seguito della verifica di mancato raggiungimento delle percentuali di legge per l'omologa dell'accordo; considerato che la novella dell'art. 14 decies l. n. 3/2012 afferma, al secondo comma, che *"il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"*. Che tale disposizione è estremamente rilevante con riferimento alla possibilità di esercitare azioni revocatorie ex art 2901 c.c., riconoscimento di una legittimazione processuale sostitutiva di carattere straordinario (vds. art. 81 c.p.c.) che, imitando per il liquidatore i poteri che la legge fallimentare riconosce al curatore, accentua i caratteri della concorsualità di questa procedura.

Quanto agli effetti sul requisito della "assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni" taluno si è spinto a ritenere (v. Tribunale di Lecco 16 gennaio 2021) che questo, ancora esistente ex art 14 quinquies, ha ricevuto in realtà una abrogazione implicita attraverso il riconoscimento della legittimazione in parola all'esercizio delle azioni revocatorie.

Anche a non volersi spingere fino a ciò, e questo in ragione di una lettura dell'intero complesso normativo che per ogni procedura richiama la necessità di verifica di "atti in frode" (art 7 per accordo), "atti del debitore impugnati dai creditori" (art 9 per accordo di



ristrutturazione), deve comunque cogliersi la volontà del legislatore di non ritenere ostativa all'accesso alla procedura liquidatoria di composizione della crisi da sovraindebitamento/liquidazione del patrimonio la semplice commissione di atti dispositivi nel quinquennio precedente, che possano o meno aver avuto un qualche effetto pregiudizievole per i creditori.

C'è infatti da indagare la circostanza che lo stesso ricorrente, in seno alla originaria richiesta di ammissione alla procedura di accordo di composizione della crisi, ha elencato tra gli atti dismissivi la cessione del 21.12.2017 motivandola a copertura delle proprie esigenze vitali. Posto che la verifica da compiere è quella di integrazione da parte dell'atto, pur dichiarato inefficace nei confronti dei creditori attori, della frode richiamata dall'articolo 14 quinquies legge 3/12:

- a) non può concludersi nel senso che l'atto dispositivo pregiudizievole per i creditori fosse preordinato rispetto all'ingresso nella procedura concorsuale, sì che quest'ultima è stata utilizzata in modo abusivo non tanto per risolvere la situazione di sovraindebitamento quanto per validare il precedente trasferimento patrimoniale, imponendo ai creditori una soluzione della crisi irragionevole e fortemente insoddisfacente;
- b) ne può dirsi che il ricorrente abbia presentato una falsa rappresentazione della realtà fattuale – omissiva o commissiva – atteso che è stato lui stesso ad indicare l'atto motivandone le ragioni in seno al ricorso introduttivo

PQM

Visti gli articoli 14 ter e seguenti e ritenuti soddisfatti i requisiti di legge per l'ammissione

DICHIARA

Aperta la procedura di **LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO del**

NOMINA

Liquidatore l'avv. **GIULIA ORSINI**

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE



Che il presente provvedimento e la domanda di ammissione vengano pubblicati, a cura del liquidatore nominato, su portale ASTEGIUDIZIARIE.IT e su quotidiano a tiratura nazionale epurato dei dati personali del ricorrente ed annotate nel registro delle imprese in quanto titolare di ditta individuale e per le partecipazioni possedute in e

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore in presenza di beni immobili da liquidare e mobili registrati

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

DICHIARA

Esecutivo il presente provvedimento che verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA

limite di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b), in considerazione dello stato di famiglia allegato alla domanda, nella misura della pensione minima pari ad € 515,68 mensili per il 2021 (rivalutazione annuale ISTAT), autorizzando il liquidatore alla apprensione del residuo disponibile in ipotesi di mancato realizzo del valore di € 180.000,00 dalla liquidazione del bene messo a disposizione.

Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Autorizza alla pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Lanciano il personale di Astegjudiziarie presente presso gli Uffici del Tribunale di Lanciano per il tramite della Cancelleria, il decreto dovrà essere epurato dei dati personali.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato per la accettazione dell'incarico

Lanciano 27/10/2021

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso